

# ***ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DI CAVA MANARA, SOMMO E ZINASCO***

## **ART. 1 – COSTITUZIONE.**

1. In esecuzione delle deliberazioni consiliari rispettivamente del Comune di Cava Manara n. 21 del 20.04.2004, del Comune di Sommo n. 10 del 26.04.2004 e del Comune di Zinasco n. 16 del 28.04.2004, è costituita tra i Comuni di Cava Manara, Sommo e Zinasco l'associazione intercomunale per la gestione associata di servizi e funzioni.
2. Possono aderire all'Associazione anche Comuni compresi in ambiti ottimali diversi nei modi e forme indicati dal regolamento.

## **ART. 2 – SEDE E DURATA.**

1. L'Associazione ha sede legale ed operativa presso il Comune di Cava Manara, il cui Sindaco assume la carica di Presidente pro-tempore dell'Associazione per il primo anno.
2. La durata dell'Associazione è fissata in anni 10 ed è rinnovabile con apposita deliberazione dei Consigli dei Comuni aderenti.
3. L'Associazione è denominata "Associazione Intercomunale Cava Manara – Sommo – Zinasco".

## **ART. 3 – SCOPI E OGGETTO.**

1. L'Associazione, nel rispetto dell'autonomia dei singoli enti aderenti, promuove l'integrazione tra i tre Comuni che la costituiscono, al fine di meglio garantire l'efficacia e l'efficienza nell'espletamento delle funzioni loro assegnate dalla legge e dai regolamenti e di assicurare il miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini ed alle imprese dell'intero territorio.
2. L'oggetto dell'Associazione è pertanto individuato:
  - a) nella promozione e coordinamento intercomunale dei servizi e nella loro messa in rete su tutto il territorio dei Comuni aderenti, da attuare per mezzo di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
  - b) nella tutela e valorizzazione degli elementi caratteristici di eccellenza e specificità culturale, economica e sociale di ogni Comune, favorendone la promozione e lo sviluppo;
  - c) nella gestione associata dei servizi con riguardo non esclusivo a quelli indicati dall'art. 4 del Regolamento.

## **ART. 4 – SERVIZI.**

Gli enti aderenti individuano nei servizi e nelle attività, di cui all'art. 4 del Regolamento, gli ambiti di intervento comuni, la cui attuazione potrà avvenire con gradualità e secondo priorità temporali stabilite dal Comitato.

## **ART. 5 – RISORSE FINANZIARIE.**

1. Il fondo necessario a finanziare l'attività dell'Associazione è costituito da contributi erogati dalla Regione o da altri enti pubblici o privati nonché dai contributi versati dagli enti aderenti ad essa.

2. La gestione del fondo è disciplinata all'art. 17 del Regolamento.

#### **ART. 6 – ORGANI DI GOVERNO.**

1. L'identificazione degli organi di governo dell'Associazione è contenuta nell'apposito regolamento.

2. Nel regolamento di cui al comma precedente, che si allega al presente atto sotto la lettera A), sono altresì disciplinati i rapporti tra gli associati, le modalità di accesso ai nuovi Comuni e la facoltà di recesso dall'Associazione.

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DEI  
COMUNI DI CAVA MANARA, SOMMO E ZINASCO**

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI:**

**ART. 1 – OGGETTO**

1. Il presente Regolamento disciplina, a norma dell'Atto Costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione dei Comuni di Cava Manara, Sommo e Zinasco, di seguito denominata Associazione Intercomunale Cava Manara – Sommo – Zinasco :

- a) definisce l'organizzazione amministrativa propria dell'Associazione;
- b) disciplina le modalità di organizzazione delle funzioni e dei servizi associati;
- c) identifica gli organi di governo e dirigenziali ed il relativo rapporto organico e dei servizio;
- d) regola i rapporti finanziari tra gli enti aderenti all'Associazione.

2. L'Associazione è composta dai Comuni di Cava Manara, Sommo e Zinasco e svolge la sua azione nell'ambito del territorio di detti Comuni.

3. Tutte le funzioni, servizi e competenze dei Comuni possono formare oggetto di conferimento all'Associazione.

4. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operato attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni amministrative di competenza comunale.

5. L'adesione di altri Comuni presuppone la modifica del presente Regolamento e di ogni altra deliberazione, assunta dagli associati, nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova dimensione dell'Associazione.

6. L'Associazione ha un proprio simbolo il cui uso è disciplinato da apposito atto del Comitato degli Amministratori dell'Associazione.

**ART. 2 – OBIETTIVI PROGRAMMATICI**

1. L'Associazione, nell'ambito delle proprie funzioni, persegue il raggiungimento dei seguenti obiettivi programmatici:

- a) rappresentare una sede adeguata, per gli eletti e per i rappresentanti delle forze sociali, di elaborazione e di concertazione delle politiche di sviluppo dell'intero territorio;
- b) portare a sistema l'insieme delle risorse economiche, sociali, ambientali e culturali presenti nei Comuni costituenti l'Associazione, al fine della loro piena valorizzazione;
- c) promuovere, attraverso i metodi della programmazione e della concertazione tra le parti sociali, uno sviluppo economico equilibrato e sostenibile dal punto di vista ambientale dell'intero territorio interessato;
- d) elevare la qualità della vita della popolazione residente nei Comuni costituenti l'Associazione, al fine di rispondere in modo adeguato alle esigenze di crescita e sviluppo della persona umana;
- e) operare di concerto con i livelli istituzionali sovra-comunali per la determinazione degli obiettivi programmatici di sviluppo territoriale;

- f) qualificare e ammodernare i servizi offerti dalle singole Amministrazioni comunali, attraverso adeguate politiche di formazione, aggiornamento continuo e responsabilizzazione del personale;
- g) assicurare l'economicità dei servizi attribuiti all'Associazione attraverso una gestione efficace ed efficiente degli stessi;
- h) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi prestati rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, anche attraverso la collaborazione con l'imprenditoria privata;
- i) armonizzare ed integrare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Associazione, garantendo parità d'accesso a tutti i cittadini residenti nei Comuni costituenti l'Associazione e assicurando un uso equo delle risorse;
- j) promuovere la partecipazione dei cittadini alle attività dell'Associazione, anche attraverso l'adozione di appositi strumenti di comunicazione.

### **ART. 3 – FINALITA'**

1. L'Associazione promuove l'integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di meglio gestire con efficienza ed efficacia le funzioni ed i servizi ai cittadini ed alle imprese dell'intero territorio.
2. L'Associazione, in sede di prima applicazione, si costituisce per lo svolgimento in forma associata dei servizi e funzioni proprie dei Comuni aderenti, di cui al successivo art. 4 ferma restando la possibilità, successivamente, di individuare altri oggetti.
3. Finalità dell'Associazione è, inoltre, quella di promuovere il coordinamento e la progressiva uniformazione dei contenuti dei regolamenti dei Comuni aderenti relativi ai servizi gestiti in forma associata.
4. Le funzioni ed i servizi vengono svolti in forma associata mediante stipula di apposite convenzioni di cui al successivo art. 7.
5. L'obiettivo che si intende perseguire è il miglioramento della qualità dei servizi erogati e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.
6. L'Associazione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali.
7. L'Associazione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nell'ambito del territorio di riferimento.

### **ART. 4 – SERVIZI**

1. Gli enti aderenti individuano nei seguenti servizi ed attività gli ambiti di intervento comuni, la cui attuazione potrà avvenire con gradualità e secondo priorità temporali stabiliti dal Comitato di cui al successivo articolo 9.

#### **SERVIZI DA SVOLGERE IN FORMA ASSOCIATA:**

#### **SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE:**

##### **1) Segreteria Organizzazione:**

- Protocollo
- Archivio
- Trattamento economico-giuridico del personale

##### **2) Anagrafe, stato civile, elettorale:**

- Certificazione anagrafica e stato civile
- Statistica

## **ALTRI SERVIZI:**

### **1) Sistemi informativi:**

- Manutenzione ordinaria
- Gestione contratti di servizi e forniture

### **2) Asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori:**

- Tutela minori
- Gestione asili

### **3) Assistenza e servizi alla persona:**

- Assistenza domiciliare
- Trasporto anziani e servizi infermieristici

### **4) Assistenza scolastica:**

- Refezione
- Centro estivo
- Trasporti scolastici
- Interventi di sostegno diritto allo studio

2. L'elenco di cui al comma precedente ha valore esemplificativo e deve altresì ritenersi integrato di tutte le ulteriori funzioni attribuite in applicazione della legislazione nazionale e regionale con riguardo, in particolare, al D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

## **ART. 5 – DURATA E SCIoglIMENTO DALL'ASSOCIAZIONE. RECESSO DEGLI ASSOCIATI.**

1. L'Associazione avrà inizio con la prima seduta del Comitato degli amministratori di cui al successivo art. 9, comma 13, nel corso della quale verranno sottoscritti l'atto Costitutivo, il presente regolamento e le prime convenzioni attuative ed avrà durata pari ad anni 10, così come previsto dall'art. 2, comma 2, dell'atto costitutivo.

2. Ogni Comune partecipante può recedervi unilateralmente con provvedimento consiliare adottato dalla maggioranza dei consiglieri assegnati entro il 30 aprile di ogni anno solare. Il recesso decorre dall'inizio dell'anno solare successivo.

3. Lo scioglimento dell'Associazione ha luogo, oltre che per la scadenza del termine di durata di cui al precedente comma 1, a seguito di conforme deliberazione, assunta a maggioranza dei rispettivi componenti, dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti.

4. Lo scioglimento dell'Associazione non comporta automaticamente la decadenza delle singole convenzioni, che devono essere singolarmente disdette secondo le modalità previste in ciascuna di esse.

5. Ognuno degli Enti partecipanti all'Associazione può recedere dall'esercizio di un singolo servizio o funzione, senza che questo comporti automaticamente il recesso dall'Associazione.

6. In caso di scioglimento dell'Associazione la gestione dei rapporti è devoluta ai singoli Comuni pro-quota, tenuto conto della popolazione residente in ciascun Comune.

## **ART. 6 – SEDE DELL'ASSOCIAZIONE E COMUNE CAPOFILA**

1. La sede dell'Associazione è individuata, ai sensi dell'articolo 2 dell'atto costitutivo, nel Comune di Cava Manara, presso la quale saranno tenute le sedute.

2. Il Comitato di cui all'art. 9 può essere convocato anche presso una qualunque sede dei Comuni associati.
3. Per i rapporti amministrativi e finanziari fra i Comuni associati e degli stessi con la Regione Lombardia o altri soggetti, il Comune capofila dell'Associazione è il Comune di Cava Manara.

#### **ART. 7 – MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI**

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni, l'Associazione è individuata quale livello ottimale di esercizio per tutti i Comuni ad essa aderenti.
2. La gestione associata delle funzioni e dei servizi è disciplinata dalle singole convenzioni, conformi alle disposizioni dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 che devono stabilire:
  - a) l'esercizio delle funzioni proprie dell'Associazione sono svolte per mezzo degli uffici, delle strutture e del personale dipendente dei comuni associati, salvo riparto dei costi tra i Comuni aderenti nei modi e forme indicati nelle singole convenzioni attuative di cui all'art. 3 , comma 3, lettera a) dell'atto costitutivo;
  - b) le tipologie dei servizi e funzioni oggetto di gestione associata;
  - c) la durata della convenzione e la modalità di recesso dalla stessa;
  - d) le modalità organizzative di gestione, prevedendo anche la costituzione di Uffici comunali, che operano con personale distaccato degli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega dell'esercizio delle stesse in favore di uno di essi, di seguito denominato Comune capofila, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti;
  - e) i rapporti finanziari tra gli Enti ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni sono in ogni caso integrate dalle norme contenute nel presente Regolamento e non possono contenere disposizioni in contrasto con esse.

### **TITOLO II** **ORGANI DI GOVERNO**

#### **ART. 8 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Sono organi dell'Associazione Intercomunale:
  - 1) Il Comitato degli Amministratori
  - 2) Il Presidente dell'Associazione

#### **ART. 9 – COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI**

1. Il Comitato è composto dai Sindaci dei Comuni associati (o loro delegati) e da un Assessore per ogni Comune, individuato dai rispettivi Sindaci.
2. La seduta del Comitato è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei membri assegnati.
3. Le decisioni del Comitato è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei membri assegnati.
4. Al Comitato sono attribuite le seguenti funzioni:
  - a) esaminare le proposte di riorganizzazione dei servizi e delle funzioni in forma associata ed approvare le relative bozze di convenzione da sottoporre ai rispettivi Consigli Comunali per l'approvazione finale;
  - b) designare, per ciascun servizio o funzione, un referente, competente a riferire al Comitato circa il corretto funzionamento della gestione associata;
  - c) approvare i conti dei servizi gestiti in forma associata presentati dai Responsabili di Servizio di cui all'art. 11, nonché il fondo, di cui al successivo punto f), del servizio per le attività proprie dell'Associazione ed il relativo piano di riparto degli oneri, ai sensi del successivo art. 22. Tali

conti dei servizi vengono elaborati raccordandosi con i singoli Comuni interessati nella fase di elaborazione delle previsioni di bilancio e del piano esecutivo di gestione;

- d) decidere sulle variazioni da apportare, in corso d'anno, ai conti dei servizi e al fondo di cui alla precedente lettera c), approvati su richiesta motivata dei Responsabili di Servizio, di cui all'art. 11, dei servizi associati;
  - e) approvare il documento finanziario riepilogativo preventivo ed il rendiconto dell'Associazione predisposti dai Responsabili dei Servizi, di cui all'art. 11 successivo;
  - f) impartire disposizioni per la gestione del fondo per le spese di funzionamento dell'Associazione e per la promozione di particolari iniziative, di cui al successivo comma settimo.
- 5.** Il Comitato esamina in riferimento alle funzioni ed ai servizi oggetto della sua attività, ogni questione ritenuta di interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività politiche dei singoli Enti.
  - 6.** Il Comitato può adottare nelle materie di cui all'art. 4 del Regolamento orientamenti generali.
  - 7.** Il Comitato amministra il fondo destinato al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Associazione ed alla promozione di particolari iniziative di cui al precedente comma. Tale fondo viene gestito dal Comune capofila dell'Associazione, ma utilizzato dietro espressa indicazione del Comitato.
  - 8.** Le sedute del Comitato non sono pubbliche, salvo diversa decisione assunta, di volta in volta, a maggioranza dei suoi componenti.
  - 9.** Ai lavori del comitato possono essere invitati, dal Presidente dell'Associazione, gli Assessori dei Comuni associati, i Segretari Comunali, i Direttori Generali, i Responsabili dei Servizi, nonché rappresentanti dei soggetti istituzionali di volta in volta interessati.
  - 10.** Il Comitato è convocato dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Vicepresidente dell'Associazione almeno due volte all'anno.
  - 11.** La convocazione del Comitato viene effettuata mediante atto scritto del Presidente, o Vice Presidente, dell'Associazione, contenente l'ordine del giorno della seduta, il giorno, il luogo e la data della riunione.
  - 12.** La prima riunione successiva alla costituzione dell'Associazione è convocata dal Sindaco del Comune capofila.
  - 13.** Le deliberazioni adottate dal Comitato sono verbalizzate dal Direttore dell'Associazione e trasmesse ai Comuni associati per l'adozione di eventuali provvedimenti conseguenti, nonché ai Responsabili dei Servizi, di cui all'art. 11, dei servizi associati.

## **ART. 10 – IL PRESIDENTE ED IL VICEPRESIDENTE**

- 1.** La carica di Presidente e di Vicepresidente è ricoperta alternativamente per la durata di un anno dai Sindaci dei tre Comuni, con il seguente avvicendamento: Cava Manara, Sommo, Zinasco per il Presidente e Zinasco, Cava Manara e Sommo per il Vicepresidente.

## **ART. 11 – ORGANI AMMINISTRATIVI**

- 1.** Sono organi amministrativi dell'Associazione:
  - a) Il Direttore;
  - b) I Responsabili dei Servizi di cui all'art. 107 e 109 – 2° comma del D. Lgs. n. 267/2000 dei servizi convenzionati.

**TITOLO III**  
**ATTIVITA' DI GESTIONE**

**ART. 12 – RESPONSABILITA' GESTIONALI**

1. Le funzioni gestionali sono attribuite ai singoli Responsabili dei Servizi, di cui all'art. 11, dei servizi associati.
2. Il Direttore assume un ruolo di coordinamento e di indirizzo nelle attività e servizi gestiti in forma associata, con poteri di sostituzione e avocazione nei confronti dei vari Dirigenti, di cui all'art. 11.

**TITOLO IV**  
**ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI COLLABORAZIONE**

**ART. 13 – ACCESSO AGLI ATTI**

1. L'Associazione garantisce l'accesso alle informazioni relative alle attività del Comitato degli Amministratori.

**ART. 14 – CONSULTAZIONI**

1. Qualora l'Associazione intenda adottare indirizzi generali su temi di particolare rilevanza sociale in materia di pianificazione del territorio o su temi di grande interesse pubblico locale, il Presidente, sentito il parere conforme del Comitato degli Amministratori, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia.
2. Il Comitato degli Amministratori può, qualora lo ritenga opportuno, promuovere il confronto e consultare singolarmente i Comuni componenti, l'Amministrazione Provinciale, enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.

**TITOLO V**  
**STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

**ART. 15 – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE**

1. L'Associazione, per lo svolgimento delle attività proprie, si avvale degli uffici, delle strutture e del personale dipendente dei Comuni associati, salvo riparto delle spese sostenute fra tutti i Comuni.
2. Lo specifico modello di organizzazione degli Uffici e del Personale dei servizi gestiti in forma associata viene regolata dalle singole convenzioni, fermo restando che i criteri ai quali deve ispirarsi l'assetto organizzativo sono l'autonomia, la funzionalità e l'economicità di gestione dei servizi.
3. Le convenzioni per la gestione associata di funzioni e servizi disciplinano il rapporto organico ed il rapporto funzionale dei dipendenti con gli Enti associati, stabilendo che, mentre il rapporto organico rimane in essere con l'ente di appartenenza, il rapporto funzionale è invece instaurato con il Comune capofila della singola convenzione.
4. Il rapporto organico trova la sua disciplina nella legge, nei contratti collettivi di lavoro e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dei Comuni di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è disciplinato secondo le disposizioni delle specifiche convenzioni.
5. Le attività di supporto all'Associazione, segreteria, finanza, contabilità e gestione, verranno svolte dal Comune Capofila, Comune di Cava Manara, secondo modalità convenzionate.

## **ART. 16 – STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE**

1. Al personale dei servizi gestiti in forma associata, si applica la normativa vigente per il personale degli Enti Locali.
2. Le materie demandate alla contrattazione decentrata dal vigente contratto di lavoro, saranno trattate da una delegazione di parte pubblica nominata dal Comitato degli amministratori.

## **TITOLO VI** **FINANZE E CONTABILITA'**

### **ART. 17 – FONTI FINANZIARIE**

1. Le risorse necessarie a sostenere l'attività istituzionale dell'Associazione e la gestione dei servizi associati derivano dai contributi ottenuti dalla Regione, da altri Enti, da risorse proprie dei Comuni associati.
2. Ogni Comune facente parte dell'Associazione, in sede di previsione, iscrive nel proprio bilancio la quota parte delle somme relative alle spese ed alle entrate che si riferiscono alle funzioni e servizi svolti in forma associata e alle spese del fondo per il funzionamento dell'Associazione, così come risultanti dai rispettivi conti dei servizi approvati dal Comitato degli Amministratori.
3. Per ogni servizio o funzione gestito in forma associata, il Comune capofila di tale gestione inserisce nel proprio bilancio le previsioni di spesa e di entrata desunte dal succitato conto.
4. Il documento finanziario riepilogativo, di cui al successivo art. 21, è desunto dall'insieme dei conti di servizio dei singoli servizi associati, oltre alle spese relative alle attività proprie dell'Associazione ed alle entrate che derivano dai trasferimenti da Enti pubblici.

### **ART. 18 – PREVISIONI CONTABILI E PROGRAMMATICHE**

1. In corrispondenza della elaborazione dei bilanci preventivi dei Comuni, e comunque non oltre il 30 settembre di ogni anno, il Comitato degli Amministratori approva il prospetto economico-finanziario dei singoli servizi gestiti in forma associata e quello relativo all'attività propria dell'Associazione.
2. Tali prospetti, una volta approvati, vengono trasmessi ai Comuni associati al fine di consentirne l'inserimento nei rispettivi bilanci.

### **ART. 19 – GESTIONE CONTABILE**

1. Ai fini del controllo economico della gestione, nonché per le esigenze di rendiconto ai Comuni associati, i Comuni capofila per la gestione delle convenzioni ed il Comune di Cava Manara, quale Comune capofila, ai sensi del precedente art. 6 per la gestione delle attività proprie dell'Associazione, si dotano di un adeguato sistema che consenta di rilevare i costi di competenza dell'esercizio, per centri di costo corrispondenti ai singoli servizi convenzionati ed alle attività che fanno riferimento direttamente all'Associazione.

### **ART. 20 – VERIFICA E CONTROLLO**

1. In concomitanza con le scadenze previste per le verifiche ed i controlli sulla gestione finanziaria ed economica dei Comuni, i Responsabili dei Servizi, di cui all'art. 11, dei servizi associati trasmettono al Direttore dell'Associazione apposite relazioni con la richiesta di eventuali modifiche da apportare ai rispettivi conti dei servizi assegnati.
2. Il Presidente sottopone le richieste pervenute al Comitato degli Amministratori per l'esame di merito.

3. Le eventuali modifiche ai conti dei servizi, qualora accolte, vengono trasmesse dal Presidente dell'Associazione al Comune capofila ed ai singoli Comuni associati per le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci.

#### **ART. 21 – RENDICONTO**

1. Il rendiconto dell'Associazione è costituito dal documento finanziario, riepilogativo di cui all'art. 9, punto 4, lettera e).
2. Il rendiconto di ogni esercizio viene approvato dal Comitato degli Amministratori unitamente alla relazione illustrativa sulle risorse impiegate e sui risultati conseguiti.
3. Il rendiconto viene approvato entro il 31 Marzo dell'anno successivo.

#### **ART. 22 – RIPARTO DELLE SPESE E DELLE ENTRATE**

1. Tutte le spese sostenute per le attività proprie dell'Associazione, ivi incluse quelle per il funzionamento del Comitato, sono ripartite fra tutti i Comuni facenti parte dell'Associazione, in proporzione alla popolazione residente al 31 Dicembre dell'anno precedente.
2. Le spese inerenti la gestione delle singole convenzioni dei servizi e delle funzioni associate, vengono ripartite secondo le modalità specificate nelle convenzioni stesse.
3. I contributi ricevuti dalla Regione o da altri Enti, vengono introitati dal Comune capofila dell'Associazione in un conto separato e successivamente ripartiti a consuntivo, in base a criteri stabiliti dal Comitato degli Amministratori, nel rispetto dei principi generali.

### **TITOLO VII**

#### **GARANZIE DI FUNZIONAMENTO E MODIFICHE REGOLAMENTARI**

#### **ART. 23 – RAPPORTI CON GLI ORGANI ELETTIVI DEI COMUNI ASSOCIATI**

1. Il Sindaco di ogni Comune aderente all'Associazione, in sede di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione finanziaria, presenta al Consiglio Comunale una relazione sullo stato dell'attività dell'Associazione.

#### **ART. 24 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

1. Le proposte di modifica del presente Regolamento sono deliberate dal Comitato dell'Associazione.
2. Le proposte di modifica sono inviate ai Consigli dei Comuni facenti parte l'Associazione, i quali deliberano entro quarantacinque giorni.
3. Le proposte di modifica e l'abrogazione di taluna delle norme del presente Regolamento, devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione contenente anche l'approvazione del testo coordinato definitivo.
4. Con periodicità almeno biennale, il Comitato degli Amministratori, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme, nonché la loro adeguatezza in rapporto alla evoluzione delle esigenze dell'Associazione e della sua comunità oltre che alla dinamica del quadro legislativo di riferimento.
5. Copia degli atti di modifica del presente Regolamento sono tempestivamente trasmessi, a cura del Presidente, ai competenti Uffici regionali e provinciali.

#### **ART. 25 – NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente.